

Accordi bilaterali della Svizzera con l'UE

Effetti sulla previdenza professionale

Situazione di partenza

I contratti bilaterali stipulati con l'UE contengono anche regolamentazioni relative alla previdenza professionale. Alla previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria si applicano regolamentazioni differenti. Di seguito sono illustrate le disposizioni determinanti e i loro effetti.

Previdenza obbligatoria (LPP)

Disposizioni determinanti

Per la previdenza obbligatoria (LPP) è determinante l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) fra la Svizzera e l'UE, integrato dalle ordinanze (CE) 883/04 (in precedenza 1408/71) e 987/09 (in precedenza 574/72).

Scopo e contenuto dell'Accordo

Scopo dell'Accordo è il mantenimento della copertura di previdenza. Esso contiene regole di coordinamento fra i singoli sistemi d'assicurazione sociale, ma ogni Stato mantiene il proprio sistema.

Il Regolamento (CE) 883/04 vieta il rimborso dei contributi agli assicurati che escono dall'assicurazione obbligatoria di uno Stato membro e vengono assoggettati all'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro.

Ambito di applicazione dell'Accordo

L'Accordo si applica in linea di principio se una persona assicurata lascia la Svizzera per trasferirsi in uno Stato membro dell'UE.

Possono tuttavia risultare eventuali eccezioni derivanti da altri accordi bilaterali nel caso in cui la persona assicurata non abbia né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato della UE.

Effetti

- Il pagamento in contanti della prestazione d'uscita nel settore obbligatorio è possibile solo con determinate limitazioni. Le relative regolamentazioni sono descritte di seguito.
- Le altre prestazioni restano invariate. Come in precedenza, una rendita di vecchiaia erogabile può essere riscossa in forma di capitale (opzione di capitale). Anche il prelievo anticipato per proprietà d'abitazione rimane possibile.

Pagamento in contanti

Se una persona assicurata è nuovamente soggetta all'assicurazione obbligatoria nel rispettivo Stato membro UE, la prestazione di uscita LPP non può più essere pagata in contanti. La copertura di previdenza deve essere mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio. Viene esclusa la possibilità di un trasferimento dell'aver di libero passaggio a un'istituzione di previdenza di uno stato dell'UE.

Se una persona non è più assicurata obbligatoriamente, il pagamento in contanti è possibile come in precedenza. La persona assicurata deve presentare la prova di non essere più assoggettata a un'assicurazione obbligatoria. Tale prova può essere richiesta tramite il Fondo di garanzia LPP (organismo di collegamento) a Berna (il link Internet e l'indirizzo sono riportati sul retro).

In caso di trasferimento in uno Stato extra UE la prestazione d'uscita LPP può essere versata in contanti come in precedenza.

Previdenza sovraobbligatoria

Disposizioni determinanti

Alla previdenza sovraobbligatoria si applica la direttiva 98/49/CE.

Effetti

I requisiti della parità di trattamento di tutte le persone assicurate – indipendentemente dalla loro nazionalità – e della garanzia del pagamento sono soddisfatti.

Nella pratica questa direttiva non produce alcun cambiamento nella previdenza sovraobbligatoria. Il pagamento in contanti della sovraobbligatorietà è ammesso.

Previdenza privata

Sul 3° pilastro non influiscono né l'Accordo sulla libera circolazione delle persone né la direttiva 98/49/CE. Resterà possibile un pagamento in contanti della prestazione risultante dal pilastro 3a.

Ulteriori informazioni

Stati dell'UE contemplati dall'Accordo

- a) Stati della UE a 15
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia.
- b) Nuovi Stati membri dell'UE dopo l'ampliamento
Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia e Ungheria.

- c) Nuovi Stati membri della UE:
Bulgaria e Romania (dal 01.01.2007); Croazia (dal 01.01.2017).

Disciplina per gli Stati EFTA

Le limitazioni per il pagamento in contanti valgono anche per gli Stati EFTA Norvegia e Islanda. Con il Principato del Liechtenstein è in vigore un Accordo separato che limita i pagamenti in contanti per il settore obbligatorio così come per quello sovraobbligatorio ma consente il trasferimento dell'avere di libero passaggio.

Link Internet

- Il testo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone si trova all'indirizzo:
www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2002/1529.pdf.
- Le informazioni sul Fondo di Garanzia LPP si trovano all'indirizzo: www.sfbvg.ch (Percorso: Organismo di collegamento ► Pagamento in contanti).
Indirizzo: Fondo di Garanzia LPP, Eigerplatz 2, Casella postale 1023, 3000 Berna 14, tel. 031 380 79 71, E-mail: info@verbindungsstelle.ch

Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantionali
St. Alban-Anlage 26, Casella postale 3855, 4002 Basilea
Telefono 058 280 26 66
Fax 058 280 29 77



Swisscanto

Stiftungen/Fondations/Fondazioni

Ulteriori informazioni su

www.swisscanto-fondazioni.ch

